

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ESAMI DI STATO

Regio Decreto 31 dicembre 1923 n. 2909
(G.U. 18 gennaio 1924 n. 15)

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al nostro governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Art. 1

La tabella annessa al presente decreto determina le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, di cui all'art. 5 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2101, e le lauree e diplomi che si richiedono per essere ammessi.

(omissis)

Artt. 2 – 7

(omissis)

Tabella

PROFESSIONE	LAUREA O DIPLOMA Richiesta per l'ammissione all'esame di Stato
Procuratore legale Avvocato Notaro	Laurea in giurisprudenza
Medico-chirurgo	Laurea in medicina e chirurgia
Odontoiatria	Laurea in odontoiatria, oppure laurea in medicina e chirurgia conseguita due anni prima
Veterinario	Laurea in zootecnia
Farmacista	Laurea in chimica farmacia Diploma in farmacia
Ingegnere	Laurea in ingegneria civile Laurea in ingegneria industriale Laurea in ingegneria navale Laurea in fisica, conseguita un anno prima
Architetto	Laurea in architettura Laurea in ingegneria civile
Chimico	Laurea in chimica Laurea in chimica e farmacia Laurea in chimica industriale

Nota. – (omissis).